



DELIBERAZIONE
n. 99 del 10 novembre 2020

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: GU14 n. 357/17 xxxxxx
/Fastweb S.p.A. / Sky Italia S.r.l.**

Presenti:

ENZO BROGI	<i>Presidente</i>
CHETI CAFISSI	<i>Vicepresidente</i>
ALBERTO LAPENNA	<i>Componente</i>
ELETTRA PINZANI	<i>Componente</i>
MASSIMO SANDRELLI	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Enzo Brogi**

Segretario: **Cinzia Guerrini** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricata della redazione del presente atto*

II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l’art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il “Codice del consumo” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 “Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni”, in particolare l’art. 30, e il “Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni” (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO l’“*Accordo quadro concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”, sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTA la “*Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 gennaio 2018”, e in particolare l’art. 5, comma 1, lett. e);

VISTA la Delibera Agcom n. 179/03/CSP “*Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori*”;

VISTA la Delibera Agcom n. 276/13/CONS “*Approvazione delle Linee Guida relative all’attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la Delibera Agcom n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettroniche*” e successive modifiche;

VISTA la Delibera Agcom n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante, “*Modifica del Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all’Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS*”,

VISTA l'istanza GU14 n. 357 del giorno 3 luglio 2017 con cui la Sig.ra xxxxx chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Fastweb S.p.A. (di seguito, per brevità, Fastweb) e Sky Italia S.r.l. (di seguito, per brevità, Sky) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A (di seguito il "Regolamento");

RILEVATO che, nel caso di specie, trova applicazione, *ratione temporis*, il Regolamento sugli indennizzi vigente al momento della presentazione dell'istanza e, dunque, nella versione precedente alle modifiche introdotte con la Delibera Agcom n. 347/18/CONS;

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante.

Parte istante, intestataria di un contratto "*Home Pack*" per la fornitura dei servizi Tv, voce ed internet da parte degli operatori Sky e Fastweb S.p.A. (di seguito, per brevità, Fastweb), lamenta la fatturazione di addebiti non riconosciuti, nonché la mancata lavorazione del recesso contrattuale da parte di Fastweb.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nella documentazione in atti, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- era intestataria di un contratto avente ad oggetto la fornitura dei servizi pay-tv, voce ed internet con gli operatori Fastweb e Sky; avendo trasferito la propria abitazione in una zona dove non era possibile l'attivazione della linea telefonica fissa, comunicava a Fastweb la propria intenzione di disdire il contratto e a Sky l'intenzione di voler continuare a fruire del servizio;
- spiegando il proprio problema con il servizio clienti degli operatori, "*[r]imase quindi d'accordo che sarebbe stata trasferita la parte SKY e fatta risoluzione con cessazione secca dell'utenza telefonica*".
- nonostante la disdetta telefonica effettuata a Fastweb nel novembre 2014 proseguiva, tuttavia, la fatturazione; consultando il proprio "*estratto conto [rilevava] addebiti anomali da parte di SKY ovvero 97 euro mensili anziché i concordati 45 euro. Pensando di avere eccessive opzioni attive [contattava] SKY per cessare alcuni servizi. E l'operatrice le [rispondeva] che metà dell'importo mensile prelevato era dovuto al contratto di Fastweb ancora attivo*", contratto che credeva chiuso a seguito della disdetta;
- decideva, quindi, per il tramite dell'associazione di consumatori di riferimento, di inviare recesso contrattuale ad entrambi i gestori; con missiva datata 9 marzo 2017, inoltrata per posta raccomandata, contestava "*ad entrambi [gli operatori] il fatto che (...) non [aveva] mai ricevuto copia delle fatture né in formato cartaceo né digitale*", chiedendo "*di provvedere alla risoluzione contrattuale entro e non oltre 30 giorni*", nonché "*la chiusura senza spese, storno morosità pendente, ritiro eventuale pratica del recupero del credito, rimborso di quanto pagato in eccedenza, assegnazione congruo indennizzo per i disagi arrecati, cattiva informazione e assistenza ricevuta*";
- in data 12 aprile 2017 inviava all'operatore Sky un reclamo a mezzo fax, sempre per il tramite della associazione di consumatori di riferimento, con cui chiedeva di ricevere tutte le fatture.

In data 11 aprile 2017 la parte istante esperiva nei confronti degli operatori Fastweb e Sky tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso nei confronti di Fastweb e, per la mancata adesione nei confronti di Sky.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

- i) A Sky: *“Risoluzione contrattuale senza spese, storno morosità pendente, ritiro pratica del recupero del credito, assegnazione indennizzo per mancata risposta alla raccomandata del 9/03 – mancata evasione fax con invio delle fatture, mancato invio regolari fatture, inadeguata informazione sulla corretta esecuzione recesso”*;
- ii) A Fastweb: *“Risoluzione contrattuale senza spese, cessazione secca dell’utenza (come richiesto nella raccomandata del 9/03/17), storno debito, ritiro pratica del recupero del credito, rimborso degli importi percepiti e non dovuti”*.

2. La posizione dell’operatore.

L’operatore Fastweb, in sede di udienza, ha concluso un accordo transattivo con l’utente che, per l’effetto, ha acconsentito all’estromissione dell’operatore dal procedimento.

La società Sky, in data 19 luglio 2017, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all’art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva, con documentazione in allegato, nella quale ha dedotto *“che [l’istante] in data 8 febbraio 2013 ha aderito all’offerta denominata Home Pack che prevede, ad un costo promozionale, l’attivazione dei servizi di telefonia e internet da parte dell’operatore Fastweb e dei servizi di pay tv da parte della scrivente società. Come ormai noto, i servizi offerti da Sky e da Fastweb attraverso l’offerta promozionale Home Pack sono regolati da due distinti contratti (con Sky e con Fastweb per i rispettivi servizi) e dalle rispettive condizioni generali di abbonamento, oltre alle condizioni generali relative all’offerta congiunta Home Pack per assicurare il coordinamento tra i servizi e i contratti di Sky e di Fastweb (che per comodità si allegano- all.1). Per la fatturazione, ciascuna società provvede a fatturare distintamente gli importi relativi ai propri servizi, fermo restando l’invio di un documento unico di riepilogo in cui sono riportati gli importi fatturati sia da Sky sia da Fastweb. Per il pagamento degli importi fatturati per i due contratti, viene effettuato un unico addebito dell’importo totale comprensivo dei canoni per entrambi i servizi (Sky e Fastweb)”*.

In merito alla doglianza circa *“la mancata ricezione delle fatture”*, la società Sky ha ritenuto *“opportuno segnalare che, contestualmente all’adesione all’offerta Home Pack, [l’istante] ha scelto di ricevere in formato elettronico (all’indirizzo e-mail (...) fornito) il documento di riepilogo in cui sono riportati gli importi fatturati sia da Sky sia da Fastweb; le fatture emesse da Sky, invece, possono essere visionate e/o scaricate accedendo alla propria Area del sito di Sky alla quale [l’istante] è iscritta dal 19 aprile 2012. Si segnala che, nel corso degli anni, non risulta alcuna segnalazione in merito alla mancata ricezione delle fatture; la prima comunicazione a tal proposito è stata effettuata, tramite associazione consumatori, solo a marzo 2017 con la quale veniva chiesto, altresì, il recesso dell’abbonamento Sky intestato alla [istante]”*.

La società Sky ha, inoltre, evidenziato *“che per l’abbonamento Sky n.14547243 intestato [all’istante], chiuso in data 31 aprile 2017, risultano non corrisposti i seguenti importi: - € 68,80 per la fattura n. 301325215 di del 5 febbraio 2017 (all.2); - € 60,90 per la fattura n. 302067655 di del 5 marzo 2017 (all.3); - € 60,90 relativo al canone di aprile 2017; - € 131 per il recupero degli sconti fruiti previsti dalla promozione relativa al servizio Multivision a cui la cliente ha aderito in data 30 novembre 2015 e che prevedeva un vincolo di durata contrattuale di 18 mesi”*.

La predetta società ha, infine, concluso che *“ritiene di aver agito in buona fede fatturando correttamente il canone di abbonamento per i servizi di pay tv scelti dalla cliente e regolarmente fruiti”*.

3. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dall’istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

In *primis* si rileva che:

- le richieste rivolte all'operatore Fastweb, non possono formare oggetto di pronuncia, per effetto della rinuncia al procedimento, nei confronti di detto operatore, formalizzata dall'istante in sede di udienza;
- non è ammissibile parte della richiesta *sub i*) di “*risoluzione contrattuale*”, in quanto, sul punto, è cessata la materia del contendere, risultando “*l'abbonamento Sky n.14547243 (...), chiuso in data 31 aprile 2017, come dichiarato dall'operatore medesimo in memoria.*”

Sempre in via preliminare, deve osservarsi che la domanda *sub i*), nella parte in cui l'istante chiede l'indennizzo per i disagi connessi al “*mancato invio regolari fatture [e l'] inadeguata informazione sulla corretta esecuzione recesso*”, sarà ricondotta all'oggetto della presente disamina ed interpretata, in un'ottica di *favor utentis*, in conformità di quanto statuito con le “*Linee Guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*”, approvate con Delibera Agcom n. 276/13/CONS, secondo cui, anche le istanze inesatte o imprecise, devono essere interpretate secondo il loro significato più logico e più pertinente rispetto alla questione da esaminare.

La presente controversia s'incentra, pertanto, sulla richiesta di storno della posizione debitoria in ragione dell'erronea gestione del recesso dal contratto avente per oggetto l'offerta “*Home Pack*”, nonché sulla mancata risposta ai reclami.

Nel merito

Sulla richiesta di storno della posizione debitoria.

Parte istante contesta l'erronea lavorazione del recesso contrattuale ricevuto da Sky, che doveva essere effettiva il 14 aprile 2017, atteso che la raccomandata a risulta ricevuta il 15 marzo 2017.

Ciò premesso, le richieste *sub i*), per la parte in cui sono volte ad ottenere *lo storno della morosità pendente, e il ritiro pratica del recupero del credito*, sono meritevoli di accoglimento nei termini di seguito esposti.

In via preliminare va richiamato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1335 codice civile, la disdetta contrattuale si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Questo principio generale deve essere letto alla luce delle Condizioni Generali di Contratto secondo le quali nel “*corso del Contratto puoi recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta che andrà inviata a Sky, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo: Sky Italia (...), Casella Postale 13057, 20141 Milano oppure via PEC all'indirizzo: servizioclientisky@pec.skytv.it. Il recesso sarà efficace decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento*”.

Nel caso di specie, risulta agli atti la lettera di recesso contrattuale dall'offerta “*Home Pack*” ricevuta il 15 marzo 2017. Pertanto il contratto avrebbe dovuto ritenersi risolto a far data dal 14 aprile 2017, decorsi cioè giorni 30 dalla ricezione del recesso contrattuale.

Sul punto l'operatore ha dedotto che “*a marzo 2017 veniva chiesto (...) il recesso dell'abbonamento Sky intestato alla [istante]*” e “*che per l'abbonamento Sky n.14547243 [risulta] chiuso in data 31 aprile 2017*”.

Pertanto, per quanto sopra esposto, in accoglimento delle predette richieste *sub i*), l'istante ha diritto alla regolarizzazione della propria posizione amministrativa mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento) di tutta la fatturazione emessa con riferimento al periodo successivo alla data del 14 aprile 2017 (data di efficacia del recesso contrattuale) fino a conclusione del ciclo di fatturazione;

dovrà inoltre essere ritirata a cura e spese del gestore la pratica di recupero del credito eventualmente aperta.

Inoltre, deve evidenziarsi che regolarizzazione sopra disposta deve considerarsi comprensiva dei costi conseguenti al recesso, in accoglimento della richiesta di storno dell'istante *sub i)*, nei termini di seguito esposti.

Nel merito occorre innanzitutto stabilire se la fattispecie in esame debba essere inquadrata come recesso anticipato secondo le previsioni legislative contenute nel c.d. decreto Bersani, convertito con legge n. 40/2007 - che ha introdotto una specifica disciplina dei vincoli temporali al contratto e del recesso nel settore delle comunicazioni elettroniche - o come risoluzione per inadempimento dell'operatore.

Nel caso di specie, la società Sky, a fronte della richiesta dell'istante della chiusura del contratto senza spese, ha dedotto la correttezza del proprio operato puntualizzando di aver già provveduto alla disattivazione del contratto il 31 aprile 2017, addebitando la somma di euro 131,00 *“per il recupero degli sconti fruiti previsti dalla promozione relativa al servizio Multivision a cui la cliente ha aderito in data 30 novembre 2015 e che prevedeva un vincolo di durata contrattuale di 18 mesi”*.

Al riguardo deve rappresentarsi che la società Sky non ha indicato, in modo chiaro e trasparente, né in memoria, né si evince dalla documentazione prodotta, quali costi l'utente avrebbe dovuto sostenere in caso di recesso anticipato da un contratto che prevedeva offerte promozionali e vincoli di durata.

In particolare, deve evidenziarsi che la predetta società si è limitata ad asserire l'esistenza di tale vincolo contrattuale, ma non è dato sapere, sulla base quanto prodotto in atti, se tali costi siano stati conosciuti e accettati dall'utente. L'operatore Sky avrebbe dovuto, invece, dimostrare quali fossero le condizioni di favore praticate al cliente e quale fosse l'entità dello squilibrio contrattuale che il recesso anticipato dell'utente avrebbe causato alla società, nonché la previsione contrattuale dei costi di recesso.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, in assenza di prova contraria, risultano ingiustificate le spese addebitate dall'operatore pari ad euro 131,00 *“per il recupero degli sconti fruiti previsti dalla promozione relativa al servizio Multivision a cui la cliente ha aderito in data 30 novembre 2015 e che prevedeva un vincolo di durata contrattuale di 18 mesi”*. Ne consegue che l'istante ha diritto alla regolarizzazione della propria posizione contabile amministrativa mediante lo storno (o il rimborso, in caso di avvenuto pagamento) nonché al ritiro in gratuità dell'eventuale connessa pratica di recupero del credito dell'importo di euro 131,10 iva inclusa.

Per quanto attiene parte della domanda *sub i)* relativa all'indennizzo per la mancata lavorazione del recesso contrattuale, la medesima non può essere accolta, atteso che il disservizio di cui l'utente si duole non configura un'ipotesi di attivazione di servizio non richiesto, ma, tutt'al più, di indebita fatturazione che, secondo il costante orientamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, esclude il riconoscimento dell'indennizzo in quanto non riconducibile, neanche in via analogica, ad alcuna delle fattispecie di cui al Regolamento sugli indennizzi.

Sulla mancata risposta al reclamo.

Parte istante ha lamentato la mancata risposta ai reclami, laddove l'operatore Sky ha evidenziato, con riferimento alla doglianza circa la mancata ricezione delle fatture, che *“la prima comunicazione a tal proposito è stata effettuata, tramite associazione consumatori, solo a marzo 2017 con la quale veniva chiesto, altresì, il recesso dell'abbonamento Sky”*.

La domanda *sub i)*, per parte inerente la mancata risposta ai reclami, si ritiene meritevole di accoglimento, in quanto dalla documentazione acquisita agli atti risulta che non sia mai stato dato riscontro al sopraccitato reclamo datato 9 marzo 2017 presentato dall'istante, per il tramite della

associazione di riferimento, ricevuto in data 15 marzo 2017, cui seguiva un fax di sollecito inviato a Sky, finalizzato ad ottenere il ricevimento di tutte le fatture.

L'istante, pertanto, ha diritto all'indennizzo "*per mancata o ritardata risposta ai reclami*", di cui all'art. 11 dell'Allegato A alla Delibera n. 73/11/CONS che, prevede che, nel caso in cui "*l'operatore non fornisca risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell'Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad euro 1,00 per ogni giorno di ritardo*".

Al riguardo va preso in considerazione il principio di "risposta cumulativa" facendo leva sulla previsione di cui al comma 2, del medesimo articolo 11, secondo cui "*l'indennizzo di cui al comma 1 è computato in misura unitaria indipendentemente dal numero delle utenze interessate dal reclamo e anche in caso di reclami reiterati o successivi, purché riconducibili al medesimo disservizio*".

Il disposto dell'art. 8, comma 4, della Delibera 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera), stabilisce che la risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto e comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta nei casi di rigetto.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo di cui sopra, posto che la Carta dei Servizi Sky prevede che l'operatore si impegna a dare risposta al reclamo entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso, si determina il *dies a quo* nel giorno 15 aprile 2017 (detratto il tempo utile previsto per la risposta del reclamo ricevuto il 15 marzo 2017) e il *dies ad quem* nel giorno 3 luglio 2017, data di presentazione dell'istanza di definizione.

Pertanto la società Telecom Italia è tenuta a corrispondere all'istante, ai sensi del richiamato art. 11 dell'Allegato A alla Delibera n. 73/11/CONS, un indennizzo pari all'importo di euro 79,00 (79 giorni x 1,00 *pro die*).

Infine si ritiene proporzionale ed equo liquidare a favore dell'istante, ai sensi dell'art.19, comma 6, del Regolamento, la somma forfettaria di euro 100,00 a titolo di spese di procedura.

VISTI la relazione istruttoria redatta dalla Dott.ssa Elisabetta Castelli, responsabile del procedimento e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott.ssa Cinzia Guerrini, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

UDITA l'illustrazione del Dirigente, Dott.ssa Cinzia Guerrini svolta su proposta del Presidente nella seduta del 10 novembre 2020;

DELIBERA

in parziale accoglimento dell'istanza presentata in data 3 luglio 2017 dalla Sig.ra xxxx nei confronti dell'operatore Sky Italia S.r.l., che detto operatore provveda a:

1) corrispondere all'istante, mediante assegno o bonifico bancario, le seguenti somme:

- a) euro 79,00 a titolo di indennizzo per la mancata risposta al reclamo;
- b) euro 100,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento e della Delibera Agcom n. 276/13/CONS;

2) regolarizzare la posizione amministrativa di parte istante mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento) nonché al ritiro a cura e spese del gestore la pratica di recupero del credito eventualmente aperta di tutta la fatturazione emessa con riferimento al periodo successivo alla data del 14 aprile 2017 (data di efficacia del recesso contrattuale) fino a conclusione del ciclo di fatturazione,

DELIBERAZIONE
n. 99 del 10 novembre 2020

inclusa la somma di euro 131,00 “*per il recupero degli sconti fruiti previsti dalla promozione relativa al servizio Multivision*”.

Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o rimborso di cui ai precedenti punto 1, lettera a) e punto 2 dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all’importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di risoluzione della controversia.

È fatta salva la possibilità per l’utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito, come previsto dall’art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell’art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell’Autorità ai sensi dell’art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L’operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l’avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario
Cinzia Guerrini

Il Presidente
Enzo Brogi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)